

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del C.C.R.L. del personale del Comparto unico – area non dirigenziale - area enti locali, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2025. **Certificazione ex art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, del Revisore unico dei conti sulla preintesa o ipotesi di accordo decentrato integrativo per il personale di categoria non dirigenziale e relativa produttività.**

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

PREMESSO CHE:

- l'art. 6, comma 3, del succitato C.C.R.L. 01/08/2002, ripreso dall'art. 6, comma 5, del C.C.R.L. 07/12/2006 espressamente recita: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio risultanti dai documenti di programmazione finanziaria di ciascun ente è effettuato dall'organo di revisione dei conti. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, come definita dalla delegazione trattante, è inviata a detto organo entro cinque giorni dalla sottoscrizione della preintesa, corredata da apposita illustrazione tecnico-finanziaria.”*;
- l'art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) stabilisce che *“...le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”*;
- l'art. 40, comma 3-sexies, del succitato D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 prevede che *“A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”*;
- l'art. 40, comma 4, del succitato D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 prevede che *“Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti”*;
- l'art. 40-bis, comma 1, dello stesso D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 prevede che *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i*

vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 26 gennaio 2025, reca la definizione delle linee d'indirizzo e direttive esecutive vincolanti per l'anno 2025 e contestuale nomina della Delegazione Trattante di parte pubblica in forma monocratica, identificata nella persona del Direttore dell'ARLeF dott. William Cisilino quale unico suo componente;
- il decreto del Direttore n. 137 del 22/05/2025, recante la costituzione del fondo per le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per il personale dell'ARLeF di categoria non dirigenziale, a valere per l'anno 2025, determinato in ragione di € 8.156,00 a titolo di risorse stabili o fisse (art. 20, comma 1, lett. a), del C.C.R.L. 01/08/2002 ed art. 73, comma 1, del C.C.R.L. 07/12/2006, nonché art. 45 del C.C.R.L. 19/07/2023) e di € 4.410,81 a titolo di risorse variabili, ai fini distributivi (art. 20, comma 1, lett. l), del C.C.R.L. 01/08/2002 ed art. 73, comma 2, lett. f), del C.C.R.L. 07/12/2006, nonché art. 45, del C.C.R.L. 19/07/2023), per un totale complessivo di € 12.566,81;
- la costituzione del fondo per le prestazioni di lavoro straordinario per l'anno 2025 ai sensi dell'art. 17 del C.C.R.L. 01/08/2002 nell'importo determinato in € 3.708,00, tiene conto dell'avvenuta assunzione delle tre nuove unità di personale dipendente a tempo indeterminato dell'ARLeF a decorrere dal 01/09/2023 e della ulteriore unità di personale dipendente a tempo indeterminato dell'ARLeF a decorrere dal 01/04/2024, il tutto imputato direttamente a carico del bilancio, ai sensi dell'art. 45, comma 10, del precitato nuovo C.C.R.L. 19/07/2023, al di fuori del fondo per le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;
- si è reso necessario assumere un'obbligazione giuridica passiva a titolo di compenso di produttività ex art. 21, comma 2, lettera a) del CCRL 01/08/2002 (trattamento accessorio premiante 2025) che verrà imputata sull'esercizio finanziario 2026 del bilancio pluriennale 2025-2027, al capitolo 101/4 di spesa, in presenza di personale dipendente a tempo indeterminato avente diritto, sussistendo per l'anno 2025 una quota distribuibile a tale riguardo, per cui, con il suddetto provvedimento, è stato costituito il fondo per le risorse decentrate fisse e variabili per l'anno 2025, con conseguente assunzione dei necessari impegni di spesa al pertinente capitolo di bilancio a carico del bilancio 2025 a valere sull'esercizio finanziario 2025, in riferimento agli emolumenti già in godimento a titolo di progressioni economiche orizzontali pregresse in essere e a valere sull'esercizio finanziario 2025 (impegno n. 54/2025) nonché in riferimento alla quota a titolo di produttività o trattamento accessorio premiante 2025 (impegni nn. 190-191/2025) e alle economie accertate su risorse stabili che alimenteranno in parte il fondo risorse variabili per l'anno 2026 (impegno n. 189/2025); è stato altresì costituito il fondo per lavoro straordinario 2025 al di fuori delle risorse decentrate di cui sopra (impegno n. 183/2025);
- la Delegazione Trattante di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali di categoria hanno siglato in data 24 giugno 2025 la preintesa o ipotesi di accordo decentrato

integrativo per la distribuzione del fondo per il finanziamento delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo del personale di categoria non dirigenziale e relativa produttività – anno 2025 (art. 21, comma 2, lett. b, art. 26, comma 2, lett. e) ed f), CCRL 01/08/2002, art. 35, comma 2, CCRL 01/08/2002 nonché art. 36, comma 2, lett. d) ed e), CCRL 07/12/2006 ed art. 45 del CCRL 19/07/2023);

- nella predetta preintesa è stata prevista l'introduzione e fissazione di criteri generali dell'istituto del welfare integrativo, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. n), del vigente CCRL 19/07/2023 ed è stato concordato tra le parti che in sede di prima applicazione, essendo attualmente ancora in fase di svolgimento l'iter negoziale tra la delegazione trattante di parte pubblica datoriale della Regione Autonoma F.V.G. e le parti sociali coinvolte, finalizzato alla sottoscrizione del CCRL del Comparto unico per il triennio 2024-2024 riferito al personale di categoria non dirigenziale, sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF la misura dello stanziamento di spesa a titolo di fondi da destinare alla copertura finanziaria del sistema di welfare integrativo per il personale dipendente dell'ARLeF conformemente ai predetti criteri e compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio;
- la predetta preintesa è stata trasmessa al Revisore dei conti in data 24 giugno 2025;
- con Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha predisposto e reso noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria che devono corredare il Contratto Decentrato Integrativo e devono essere certificate dall'Organo di controllo;
- detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione alla definitiva sottoscrizione del Contratto Decentrato Integrativo;
- la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria sono state sottoscritte il giorno 25 giugno 2025 rispettivamente dal Presidente della Delegazione Trattante (Direttore dell'ARLeF) e dal Responsabile del controllo interno di ragioneria; la relazione illustrativa evidenzia i criteri di utilizzazione delle risorse del fondo della contrattazione decentrata per l'anno 2025 nonché gli obiettivi e risultati attesi per il personale non dirigente e dalla quale si evince che l'Ente si avvale di criteri ed obiettivi improntati alla premialità, al riconoscimento del merito e della professionalità, nonché alla valorizzazione dell'impegno, della qualità della prestazione individuale del personale, della responsabilizzazione della struttura in funzione del raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Ente stesso. Di converso, la relazione tecnico-finanziaria illustra i criteri di formazione del fondo per la contrattazione decentrata anno 2025 (risorse e fonti di finanziamento), indica l'entità della spesa a carico del bilancio dell'Ente ed attesta la compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio;

CONSIDERATO CHE:

- l'ammontare totale del fondo determinato per l'anno 2025 è pari a complessivi € 12.566,81 a titolo di fondo risorse decentrate (di cui € 4.170,94 di risorse stabili non regolate dal Contratto Decentrato Integrativo, trattandosi di progressioni economiche orizzontali già in godimento e in pagamento ai dipendenti, € 3.985,06 a titolo di economie accertate su risorse stabili rientranti nella disponibilità delle risorse variabili nell'esercizio successivo, € 4.410,81 di risorse variabili regolate dal Contratto Decentrato Integrativo), nonché € 3.708,00 a titolo di fondo per lavoro straordinario ivi costituito per l'anno 2025 ma escluso dal fondo risorse decentrate;

- le suddette spese di € 4.410,81 regolate dal Contratto Decentrato Integrativo per fondo risorse decentrate 2025 (al netto delle economie accertate su risorse stabili rientranti nella disponibilità delle risorse variabili nell'esercizio successivo e delle economie accertate su risorse variabili quali economie di bilancio inutilizzabili) ed € 3.708,00 per fondo per lavoro straordinario 2025, trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2025-2027, come dimostrato nella sezione III del modulo IV della relazione tecnico-finanziaria;
- il Revisore unico dei conti ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio delle risorse da erogare a seguito del surrichiamato accordo o preintesa;
- la presente certificazione attiene alla compatibilità dei costi rispetto ai vincoli di bilancio e quindi alla copertura finanziaria e alla relativa imputazione contabile;

VISTE anche le attestazioni contenute nella relazione illustrativa e nella relazione tecnico-finanziaria sopra menzionate;

VISTO lo Statuto dell'ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160) (GU n.172 del 26.07.2011)”* e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 recante *“Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”*;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'ARLeF;

RICHIAMATO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011) e, in particolare, il paragrafo n. 5.2 afferente alla gestione ed imputazione contabile delle spese relative al trattamento economico accessorio e premiante a carico dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento (nella fattispecie, se vi sono spese da liquidare a tale titolo nel 2025, esse devono essere stanziare, impegnate ed imputate nell'esercizio 2025);

DATO ATTO che, in ottemperanza al cennato principio contabile applicato, alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2004 del 20/12/2024 di approvazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 27/11/2024 relativa all'adozione del bilancio annuale di previsione per l'anno 2025 e del bilancio pluriennale 2025-2027 e documenti collegati;

TUTTO CIO' PREMESSO e sulla base di detta documentazione esaminata, il Revisore unico dei conti,

CERTIFICA

1. l'ammontare dei costi della contrattazione decentrata integrativa di cui in premessa, impegnati in ragione di complessivi € 12.566,81 a titolo di fondo risorse decentrate (di cui € 4.170,94 di risorse stabili non regolate dal Contratto Decentrato Integrativo,

trattandosi di progressioni economiche orizzontali già in godimento e in pagamento ai dipendenti, € 3.985,06 a titolo di economie accertate su risorse stabili rientranti nella disponibilità delle risorse variabili nell'esercizio successivo, € 4.410,81 di risorse variabili regolate dal Contratto Decentrato Integrativo), nonché € 3.708,00 a titolo di fondo per lavoro straordinario ivi costituito per l'anno 2025 ma escluso dal fondo risorse decentrate;

2. che il predetto totale di € 12.566,81 è suddiviso in € 8.156,00 a titolo di risorse stabili o fisse ex art. 20, comma 1, lett. a), CCRL 01/08/2002 - art. 73, comma 1, del CCRL 07/12/2006 ed ex art. 45 del CCRL 19/07/2023 ed € 4.410,81 di risorse variabili, somme riferite ad obbligazioni giuridiche regolarmente assunte nel bilancio pluriennale 2025-2027 dell'ARLeF secondo le modalità e in ottemperanza al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011), come illustrato nella relazione tecnico-finanziaria richiamata nelle premesse;
3. che in sede di destinazione del predetto fondo, in virtù della preintesa del 24/06/2025, risulta una progressione economica orizzontale in godimento e a pagamento, a fondo, in ragione di € 4.170,94 quale somma non regolata dal Contratto Decentrato Integrativo, nonché risultano altresì le somme regolate dal Contratto Decentrato Integrativo, in ragione di € 4.410,81 a titolo di risorse variabili, utilizzabili ai fini della distribuzione del compenso incentivante la produttività, al netto delle economie accertate su risorse stabili rientranti nella disponibilità delle risorse variabili nell'esercizio successivo (€ 3.985,06) e delle economie accertate su risorse variabili che costituiscono economie di bilancio inutilizzabili ai fini distributivi (al momento pari a € 0,00);
4. che in aggiunta alle suddette somme sono ulteriormente dovuti gli oneri riflessi ed IRAP a carico Ente, impegnati separatamente in bilancio, secondo quanto parimenti illustrato nella citata relazione tecnico-finanziaria;
5. che i predetti costi sono compatibili con i vincoli di bilancio dell'Ente in quanto vi è capienza e copertura finanziaria negli appositi stanziamenti di bilancio ed impegni di spesa riportati e dimostrati nella sezione III del modulo IV della relazione tecnico-finanziaria, per far fronte agli oneri derivanti dal fondo;
6. che i predetti costi sono altresì compatibili con i vincoli posti dalla contrattazione collettiva regionale di comparto e rispettosi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali di primo livello in materia, nonché dei vincoli e limiti imposti da disposizioni inderogabili di norme di legge che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
7. che non sussistono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

Udine, li 27 giugno 2025

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Giovanni D'Alì

